

Gentili Clienti,

la Legge Finanziaria introduce la **maxideduzione delle quote di ammortamento per gli investimenti fatti dal 1.1.2026 al 30.9.2028**. in sostituzione dei crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0, la norma prevede, ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisto **con l'aliquota massima del 180%** subordinatamente ai beni nuovi prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

La maggiorazione è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.

L'AGEVOLAZIONE

Importo dell'investimento	% di maggiorazione	% di risparmio (IRES 24%)
Fino a € 2,5 milioni	180%	43,2%
Oltre e fino a € 10 milioni	100%	24,0%
Oltre e fino a € 20 milioni	50%	12,0%

L'agevolazione ha per oggetto esclusivamente:

- i beni funzionali alla trasformazione tecnologia e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0, indicati nell'allegato IV;
- i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, indicati nell'allegato V.

L'accesso al beneficio è subordinato a una procedura articolata in tre fasi, interamente gestita tramite la **piattaforma informatica del GSE** (accessibile via SPID), la cui effettiva operatività, in termini di finestre di apertura e modulistica di dettaglio, è demandata a successivi provvedimenti direttoriali:

1. Comunicazione Preventiva: l'impresa deve "prenotare" le risorse inviando una comunicazione con l'indicazione della tipologia e dell'ammontare degli investimenti programmati.

2. Conferma dell'ordine (il vero vincolo): entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo da parte del GSE, l'impresa deve trasmettere la "comunicazione di conferma", dimostrando di aver pagato un acconto pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione. Attenzione: senza questo passaggio, la procedura non si perfeziona e la prenotazione decade.

3. Comunicazione di Completamento: a investimenti realizzati, e comunque entro il termine ultimo del 15 novembre 2028, va inviato il saldo documentale corredato dalle necessarie attestazioni.

Il decreto chiarisce finalmente come assolvere all'onere più gravoso introdotto dalla norma primaria: **la prova dell'origine europea dei beni**.

Per i beni materiali (Hardware), l'impresa dovrà munirsi di un **certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio o di una dichiarazione del produttore che attesti l'ultima trasformazione sostanziale in UE/SEE, conformemente al Codice Doganale dell'Unione**.

Per i software, la questione si fa più tecnica: serve una **dichiarazione del produttore che attesti che almeno il 50 per cento del valore delle attività di sviluppo (ideazione, coding, testing) è riconducibile a soggetti stabilmente operanti in UE/SEE**. Una richiesta che rischia di mettere in crisi le software house che delocalizzano parti del codice.

Resta confermato l'obbligo della **perizia tecnica asseverata** (o attestazione del legale rappresentante per i beni sotto i 300.000 euro) per comprovare le caratteristiche 4.0 e l'interconnessione.

A questa si aggiunge, come ormai d'abitudine, la **certificazione contabile rilasciata da un revisore legale** per attestare l'effettivo sostenimento delle spese.

Da segnalare, infine, le regole specifiche per l'autoproduzione di energia: il dimensionamento degli impianti non potrà eccedere il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, con limiti di spesa specifici per i sistemi di accumulo (900 euro/kWh).

Fermo restando di rimanere in attesa dei successivi provvedimenti direttoriali, si comunica fin d'ora che la gestione dell'accesso alla piattaforma informatica del GSE non verrà seguita dallo studio ma dovrete attivarvi con i vostri consulenti.